



que, non superiore alla somma richiesta dall' Istituto Case Popolari, applicando per l'operazione stessa le condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione in adunanza del 31 gennaio 1959 per i mutui ipotecari all'edilizia popolare ed economica non assistiti da contributo dello Stato.

Al riguardo si osserva che l'ammortamento, in base a dette condizioni, dovrebbe aver luogo nel periodo massimo di anni 15 e col sistema delle "bimestralità non scontate".

Sembrirebbe peraltro opportuno - qualora l'operazione venga autorizzata dal Consiglio - che, come nei precedenti casi analoghi di finanziamenti deliberati in favore di Istituti Autonomi per le Case Popolari, siano approvate le seguenti modificazioni alle condizioni suddette:

- prolungamento della durata del mutuo fino ad anni 20, al massimo, onde consentire all' Istituto mutuatario di contenere l'onere annuo dell'ammortamento in limiti compatibili con i suoi modesti redditi, ricavabili dagli ipotecandi in-